

Anno.....

Periodo :

Mese

Trimestre

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (D.P.R. 444/1997)

effettuati da

domicilio fiscale partita IVA

(via, n. e località)

Veicolo a motore
(n. targa o telaio)

Km
(alla fine del mese o trimestre
– non obbligatorio per i professionisti)

Spazio riservato all' esercente l' impianto di distribuzione

Data del rifornimento	Importo totale	Timbro <small>(ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore, ubicazione dell'impianto)</small>	Firma

Totale

--

Dati da riportare sul registro degli acquisti

Imponibile	€	Data di registrazione
Iva indetraibile%	€	N. protocollo attribuito
Iva detraibile%	€	

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 Numero 444

Gazzetta Ufficiale 298 del 23 dicembre 1997

Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Articolo 1, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Disciplina degli acquisti di carburante*

1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalita` stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'[articolo 22](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, e` fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo. (1)

(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 1, DM 24.06.1999 (G.U. 12.07.1999, n. 161), in vigore dal 13.07.1999, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, devono emettere la fattura di cui all'art. 21, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di olii da gas da essi effettuate, su richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Caratteristiche della scheda carburante*

1. Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attivita` d'impresa, dell'arte e della professione, e` istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonche`, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell'ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.

Articolo 3, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Adempimenti inerenti la scheda*

. L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonche`, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso.

Articolo 4, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Registrazione della scheda*

. L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale e` registrato distintamente nel registro previsto dall'[articolo 25](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo.

Articolo 5, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Obbligo di conservazione*

. Per la conservazione delle schede previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 39](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Articolo 6, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Limiti di applicabilita`*

. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza.

Articolo 7, in vigore dal 7 gennaio 1998, con effetto dal 1 marzo 1998

- *Rubrica: Entrata in vigore*

. Il presente regolamento ha effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.